

**CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE DEL GEMONESE E DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE
E
ATTO DI DELEGA DELLA GESTIONE
ALL'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.3 «ALTO FRIULI, COLLINARE, MEDIO FRIULI»
PREVISTI DAGLI ARTICOLI 18 E 19 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006 N. 6**

L'anno 2019, il giorno XX del mese di XXX presso la sede del XXX

TRA

- Il Comune di Artegnà (codice fiscale Ente 82000370302), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Marangoni Alessandro nato a Gemona del Friuli il 28/12/1975, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Artegnà, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;
- Il Comune di Bordano (codice fiscale Ente 00509860300), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.ra Bellina Ivana nata a Gemona del Friuli il 13/03/1950, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Bordano, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;
- Il Comune di Chiusaforte (codice fiscale Ente 84002930307), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Fuccaro Fabrizio nato a Chiusaforte il 29/07/1965, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Chiusaforte, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;
- Il Comune di Dogna (codice fiscale Ente 84005290303), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Peruzzi Simone nato a Gemona del Friuli il 12/07/1990, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Dogna, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;
- Il Comune di Gemona del Friuli (codice fiscale Ente 00311520308), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Revelant Roberto nato a Zurigo (CH) il 21/11/1978, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Gemona del Friuli, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;
- Il Comune di Malborghetto-Valbruna (codice fiscale Ente 84004050302), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Preschern Boris nato a Villach il 31/07/1964, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Malborghetto-Valbruna, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Moggio Udinese (codice fiscale Ente 84001550304), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Filaferro Giorgio nato a Udine il 04/09/1971, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Moggio Udinese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;
- Il Comune di Montenars (codice fiscale Ente 01322440304), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Sandruvi Claudio nato a Artegna il 28/08/1944, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Montenars, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;
- Il Comune di Osoppo (codice fiscale Ente 82000550309), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Bottoni Luigino nato a Udine il 10/08/1965, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Osoppo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;
- Il Comune di Pontebba (codice fiscale Ente 84000930309), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Buzzi Ivan nato a Udine il 30/05/1974, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Pontebba, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;
- Il Comune di Resia (codice fiscale Ente 84001610306), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.ra Micelli Anna nata a Gemona del Friuli il 06/12/1974, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Resia, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;
- Il Comune di Resiutta (codice fiscale Ente 84001530306), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Nesich Francesco nato a San Daniele del Friuli il 26/07/1977, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Resiutta, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;
- Il Comune di Tarvisio (codice fiscale Ente 00251670303), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Zanette Renzo nato a Udine il 01/08/1966, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Tarvisio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;
- Il Comune di Trasaghis (codice fiscale Ente 00358150308), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.ra Stefania Pisu nata a Gemona del Friuli il 12/11/1990, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Trasaghis, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Venzone (codice fiscale Ente 82000610301), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Pascolo Amedeo nato a Gemona del Friuli il 06/07/1958, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Venzone, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

Comuni facenti parte dell'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale come individuato con delibera di Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019

E

- l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» (codice fiscale Ente 02801560307), rappresentato dal Commissario Straordinario Unico Sig. Tonutti Giuseppe nato a Roma il 05/01/1964, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, autorizzato in forza del decreto n° 1 del 02/01/2019 esecutivo ai sensi di legge, in qualità di Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni individuato dal presente atto;

PREMESSO

– che l'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) prevede che i Comuni esercitino in forma associata in ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6 della medesima LR 6/2006 e in particolare:

- a) garantiscono l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato;
- b) determinano gli eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;
- c) definiscono le condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
- d) esercitano le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- e) coordinano i programmi, le attività e i progetti dei soggetti privati operanti in ciascun ambito territoriale;
- f) concorrono alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale;

– che con DGR n. 97 del 25 gennaio 2019 sono stati individuati gli ambiti territoriali per la gestione associata dei Servizi sociali dei Comuni e che in particolare l'ambito del Gemonese e del Canal del Ferro - Val Canale è costituito dai Comuni di Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Gemona del Friuli, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone;

– che l'esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) ed è disciplinato dalla Convenzione istitutiva del SSC di cui all'articolo 18 della LR 6/2006 promossa dall'Assemblea dei Sindaci del SSC e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti;

– che la Convenzione deve tra l'altro individuare la forma di collaborazione che i Comuni intendono attuare per la realizzazione del SSC scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima Convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito territoriale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, e che l'ente delegato assume la denominazione di Ente gestore del SSC;

- che la Convenzione deve disciplinare in particolare:
 - a) la durata della gestione associata;
 - b) il modello organizzativo tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 17 bis della LR 6/2006;
 - c) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;
 - d) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;
 - e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;
 - f) i criteri di regolazione dei rapporti anche finanziari con l'Ente gestore;
 - g) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del SSC;
- che l'articolo 19 della LR 6/2006 prevede inoltre l'atto di delega con cui individuare le modalità attuative della Convenzione istitutiva del SSC di cui all'articolo 18;
- che l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 che, tra l'altro, ha riformato la LR 6/2006 nella parte che disciplina l'organizzazione territoriale, stabilisce che le nuove Convenzioni per l'istituzione e la gestione del SSC devono essere adottate entro il 30 settembre 2019;
- che l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale con propria deliberazione n. 7 del 25/09/2019 ha adottato la proposta di Convenzione istitutiva del SSC in esame, comprensiva dei contenuti dell'atto di delega di cui all'articolo 19 della LR 6/2006 che stabiliscono le modalità di attuazione della Convenzione stessa (di seguito "Convenzione");
- che l'Assemblea dei Sindaci con la medesima deliberazione n. 7 del 25/09/2019 ha espresso l'indirizzo di conferire la delega della gestione del SSC a all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli», che assumerà la funzione di Ente gestore del SSC;
- che con nota del 28/10/2019 il Comune di Osoppo ha informato la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di aver convocato il Consiglio comunale in data 31/10/2019 con all'ordine del giorno una discussione sulla richiesta di modifica dell'allegato c) bis della L.R. n. 26 del 2014 concernente la migrazione di Osoppo all'ambito del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale;
- che con la deliberazione n. 37 il Consiglio comunale di Osoppo del 31/10/2019, ha approvato con voti favorevoli unanimi *"di dare mandato al Sindaco affinché richieda alla competente Direzione regionale la modifica dell'allegato c) bis della Legge Regionale nr. 26/2014, prevedendo, per quanto concerne le funzioni del Sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla Legge Regionale nr. 6/2006, che il Comune di Osoppo venga inserito nell'ambito territoriale del Gemonese"*;
- che l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale Collinare con propria deliberazione n. 10 del 6/11/2019 ha accolto all'unanimità la richiesta di trasferimento del Comune di Osoppo dall'ambito territoriale Collinare all'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale;
- che l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale con propria deliberazione n. 8 del 7/11/2019 ha accolto all'unanimità la richiesta di trasferimento del Comune di Osoppo all'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale;
- che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 0022311/P del 13/11/2019 ha comunicato il proprio nulla osta al passaggio del Comune di Osoppo tra i due ambiti;

- che con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 17 e 18 della LR 6/2006, è stato approvato il testo della presente Convenzione ed è stata confermata la volontà di conferire la delega della gestione del SSC all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli»;
- che l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» intende assumere la funzione di Ente gestore del SSC dell'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale e accettare le modalità di attuazione della Convenzione alle condizioni previste nel presente atto;

ravvisata la necessità, in conformità alle disposizioni normative su richiamate, di addivenire all'approvazione definitiva della Convenzione e di attribuire la delega della gestione del SSC all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» (Codice fiscale Ente 0280156307) ai sensi degli articoli 18 e 19 della LR 6/2006;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto e costituiscono i presupposti su cui si basa il consenso delle parti.
2. I Comuni dell'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, ai sensi dell'articolo 17 della LR 6/2006, esercitano in forma associata le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, e precisamente:
 - a) la funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - b) l'esercizio coordinato delle attività tecnico-professionali e amministrative-finanziarie dei servizi sociali;
 - c) le attività di supporto professionale per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento, nonché per le verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale e le attività relative alla vigilanza di cui all'articolo 32 della LR 6/2006;
 - d) le attività relative alla realizzazione dei progetti del Piano di zona;
 - e) la gestione dei servizi, interventi e prestazioni del sistema integrato compresi quelli per i quali la gestione associata è prevista da singole normative di settore, secondo quanto previsto all'allegato A).
3. L'introduzione di ulteriori servizi e interventi, ovvero la loro rimodulazione, dovrà prevedere la puntuale definizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie e sarà oggetto di specifica integrazione e/o modifica della presente Convenzione.
4. In caso di attività non rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, svolte dal singolo Comune, il Servizio sociale professionale, su richiesta del singolo Comune e previa intesa organizzativa con il Responsabile del SSC, svolgerà un supporto consulenziale, restando in capo al singolo Comune la responsabilità istruttoria e amministrativa e finanziaria.
5. Le modifiche alla presente Convenzione sono deliberate dall'Assemblea dei Sindaci e sottoposte ai Comuni aderenti e all'Ente gestore per l'approvazione.

Articolo 2 (Criteri generali e modalità d'esercizio)

1. L'esercizio in forma associata di funzioni e servizi di cui all'articolo 1 deve fare riferimento ai seguenti principi:

- a) solidarietà ed equità tra i Comuni;
- b) massima efficienza ed efficacia della gestione dei servizi da parte dell'Ente gestore;
- c) garanzia di standard e prestazioni omogenei sul territorio e conformi a leggi e indicazioni programmatiche regionali;
- d) omogeneizzazione dei criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;
- e) adeguatezza delle risposte ai bisogni espressi dalla comunità locale e massima attenzione alle esigenze dell'utenza, perseguendo, per quanto possibile, il criterio della prossimità;
- f) fruibilità dei servizi e delle prestazioni sociali al fine di realizzare l'eguaglianza di trattamento a fronte di parità di bisogni;
- g) partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini e delle forme associative che li rappresentano al fine di perseguire il principio della sussidiarietà;
- h) massima informazione e orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi attraverso la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del Servizio di segretariato sociale e del Servizio sociale professionale;
- i) chiara definizione dei criteri d'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
- j) standardizzazione della modulistica e delle procedure, perseguimento della loro semplificazione ed eliminazione di adempimenti non necessari;
- k) promozione e valorizzazione del ruolo dei soggetti del terzo settore;
- l) costante innovazione tecnologica.

Articolo 3

(Criteri generali per l'accesso ai servizi)

1. Per l'accesso a servizi e interventi gestiti in forma associata si applicano i criteri stabiliti con uno o più regolamenti, che stabiliscono in particolare:

- a) le modalità di accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni;
- b) i servizi, gli interventi e le prestazioni con cui sono garantite risposte unitarie e globali ai bisogni dei cittadini;
- c) le modalità di presa in carico delle persone e delle famiglie e di condivisione delle responsabilità del progetto di cura;
- d) le modalità di integrazione tra i diversi interventi;
- e) le modalità di erogazione delle prestazioni;
- f) le regole per la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi.

2. La compartecipazione al costo dei servizi, fermo restando l'obbligo di utilizzo dell'ISEE quale strumento di valutazione della situazione economica del nucleo familiare, si basa sui seguenti principi:

- a) applicazione di eventuali ulteriori criteri di selettività oltre all'ISEE in relazione a tipologie di prestazioni che per loro natura lo rendano necessario;
- b) gradualità della contribuzione in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare;
- c) individuazione di soglie di valore ISEE e di altri specifici requisiti per l'esonero dalla compartecipazione al costo dei servizi;

3. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato come di seguito:

- a) entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione l'Assemblea dei Sindaci approva lo schema di regolamento e lo trasmette ai Comuni associati per l'esame preliminare. A tal fine lo schema può essere altresì presentato in un'apposita seduta dell'Assemblea ai Presidenti delle commissioni consiliari comunali competenti;

- b) entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di regolamento, i Comuni lo ritrasmettono all'Assemblea unitamente alle eventuali proposte di modifica. In caso di mancato rinvio dello schema di regolamento entro detto termine, lo stesso si intende approvato;
- c) entro i successivi venti giorni l'Assemblea dei Sindaci, tenuto conto delle proposte pervenute approva lo schema definitivo di regolamento e lo trasmette ai Comuni per l'approvazione da parte dei Consigli comunali che devono provvedere entro trenta giorni. L'Assemblea dei Sindaci è tenuta a motivare l'eventuale mancato accoglimento di proposte modificative allo schema di regolamento;
- d) in caso di mancata approvazione del regolamento da parte di tutti i Comuni associati entro 30 giorni, il regolamento si intende in ogni caso approvato, ed è vincolante per tutti i Comuni associati, se è stato votato favorevolmente da almeno i due terzi dei Comuni.
4. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei Regolamenti comunali vigenti.
5. In caso di modifiche o di adozione di nuovi regolamenti per l'accesso a servizi e interventi gestiti in forma associata si applica il procedimento di cui al comma 3.

Articolo 4

(Modalità organizzative di gestione dei servizi)

1. I Comuni associati, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative loro spettanti per legge, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, delegano all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» (di seguito Ente gestore) l'organizzazione e la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che assume la denominazione di Ente gestore del SSC dell'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale.
2. Il concreto svolgimento dei servizi, prestazioni ed interventi in forma associata si conforma alle disposizioni di cui all'articolo 17 bis della LR 6/2006 ed è declinato secondo il modello organizzativo del SSC di cui all'allegato C).
3. Eventuali modifiche al modello organizzativo di cui all'allegato C) saranno approvate dall'Assemblea dei Sindaci.
4. L'Ente gestore esercita la delega conferita conformemente a quanto espresso nella presente Convenzione, secondo le disposizioni di legge e secondo gli atti deliberativi assunti dall'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 5

(Sedi)

1. L'Ente gestore mette a disposizione i locali ove viene stabilita la sede centrale del SSC ad ogni effetto di legge.
2. In ottemperanza al principio del decentramento sul territorio sono istituite, sedi periferiche del Servizio sociale professionale, del Segretariato sociale ed eventualmente sportelli amministrativi, cui è assegnato il relativo personale in funzione del servizio esistente.
3. Ciascun Comune corrisponde una quota di compartecipazione alle spese relative al funzionamento della sede centrale di cui al comma 1, come indicato nel successivo articolo 13.

Articolo 6

(Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni)

1. L'Assemblea dei Sindaci del SSC prevista dall'articolo 20 della LR 6/2006 (di seguito Assemblea) è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito territoriale o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali.

2. L'Assemblea ha funzioni di alta amministrazione, indirizzo, regolazione e verifica del SSC in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti dell'Ente gestore, ferma restando la disponibilità finanziaria.
3. L'Assemblea svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) elabora ed approva le linee di programmazione e progettazione annuale e pluriennale del sistema locale di interventi dei servizi sociali e approva annualmente il Piano attuativo annuale
 - b) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 39 della LR 6/2006;
 - c) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del SSC;
 - d) monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore;
 - e) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;
 - f) approva gli schemi dei regolamenti per l'accesso ai servizi di cui all'articolo 3;
 - g) approva con delibera vincolante nei confronti dell'Ente gestore le tariffe dei servizi;
 - h) stabilisce a quali servizi si applica la compartecipazione al costo dei servizi;
 - i) approva annualmente, entro il mese di novembre di ogni anno, il piano economico della gestione associata del SSC contenente la programmazione della spesa su base triennale e le successive variazioni, che è quindi trasmesso ai Comuni per la predisposizione dei bilanci preventivi;
 - l) approva annualmente, di norma entro il primo quadrimestre di ogni anno, il rendiconto della gestione del SSC dell'esercizio precedente;
 - m) delibera sulle proposte dei singoli Comuni relativamente ad eventuali livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato o dalla Regione o da quelli già previsti dalla gestione associata;
 - n) approva le proposte di modifica, integrazione o di abrogazione di norme della presente Convenzione.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono corredate dal parere di regolarità tecnica del Responsabile del SSC.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate sul sito internet dell'Ente gestore del SSC e sono inoltrate all'Ente gestore per la loro attuazione.
6. L'Assemblea elegge fra i suoi componenti il Presidente al quale spettano i poteri di direzione dell'organo.
7. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da un regolamento interno di funzionamento.
8. Per l'elezione del Presidente dell'Assemblea e per l'approvazione del regolamento interno è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti e ciascun componente esprime il seguente numero di voti:
 - a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
 - b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
 - c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
 - d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
 - e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
 - f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000;
 - g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
9. Per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, escluse quelle di cui al precedente comma 8, si applicano le modalità di espressione del voto previste dal *Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del SSC dell'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro – Val Canale*.
10. L'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei componenti.
11. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 7:

- a) l'Assemblea è convocata dal Presidente o, in mancanza del Presidente, dal Sindaco del Comune più popoloso dell'ambito territoriale/dal componente più anziano;
 - b) l'avviso di convocazione delle sedute è comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi;
 - c) le sedute sono valide se partecipano almeno la metà dei componenti e l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei componenti secondo il peso a ciascuno di essi attribuito ai sensi del comma 8;
 - d) i componenti esprimono il proprio voto per appello nominale o per alzata di mano secondo la decisione assunta dal Presidente;
 - e) ogni altro aspetto concernente l'andamento dei lavori dell'Assemblea è disposto dal Presidente prima dell'inizio della seduta.
12. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano di norma il Responsabile del SSC, il Direttore dei Servizi Sociosanitari e il Direttore del Distretto.
13. All'Assemblea possono essere invitati i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della L 328/2000, nonché i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche dell'ambito territoriale.

Articolo 7

(Piano economico e rendiconto della gestione del SSC)

1. Il piano economico è costituito dal bilancio di previsione della gestione associata e da una relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di concertazione con i diversi attori che collaborano alla realizzazione del sistema integrato locale, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare, sulle relative spese e sulle risorse umane da impiegare.
2. Il piano costituisce il documento in base al quale ciascun Comune iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio e trova corrispondenza nei documenti contabili fondamentali dell'Ente gestore.
3. Il rendiconto della gestione del SSC è costituito da un documento economico riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.

Articolo 8

(Obblighi dell'Ente gestore)

1. L'Ente gestore:
 - a) garantisce il modello organizzativo di cui all'articolo 4;
 - b) mette a disposizione dell'attività convenzionata le proprie strutture organizzative per gli adempimenti inerenti la pianta organica aggiuntiva di cui all'articolo 12 della presente Convenzione, per la gestione del bilancio del SSC e per l'erogazione dei servizi generali a supporto delle attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, come indicati nell'allegato D);
 - c) mette a disposizione locali idonei adibiti a sede centrale del SSC;
 - d) assicura e garantisce in via prioritaria le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del SSC;
 - e) assume tutti gli adempimenti inerenti la pianta organica aggiuntiva compresa la costituzione del relativo fondo per le risorse decentrate;
 - f) assume la rappresentanza legale nei rapporti con le altre amministrazioni e in giudizio;
 - g) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il consuntivo di esercizio nei termini di cui all'articolo 7, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci e li trasmette entro dieci giorni successivi ai Comuni;
 - h) presenta all'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale *report* quadrimestrali sulle entrate e sulle uscite relative alla gestione del SSC;

- i) istituisce nell'ambito del proprio organigramma il SSC quale servizio autonomo.
- 2. L'Ente gestore per il tramite del Responsabile del SSC e dell'Ufficio di Direzione Programmazione e Controllo:
 - a) assume la gestione dei servizi, interventi, funzioni ed attività stabiliti all'articolo 1 della presente Convenzione e provvede tempestivamente ai relativi adempimenti curandone gli aspetti tecnici e amministrativi;
 - b) fornisce il supporto tecnico/strumentale al fine di garantire il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci;
 - c) fornisce all'Assemblea dei Sindaci gli elementi di conoscenza relativi all'andamento della gestione delle attività delegate;
 - d) garantisce l'esecuzione di quanto disposto dall'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 9
(Obblighi dei Comuni associati)

- 1. I Comuni associati si impegnano a:
 - a) trasferire all'Ente gestore i fondi necessari a finanziare la gestione associata dei servizi, interventi ed attività oggetto della presente Convenzione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci, ai sensi dell'articolo 13 della presente Convenzione comprensivi delle spese generali;
 - b) mettere a disposizione del SSC, per l'espletamento della gestione associata a livello periferico, qualora necessario, locali di dimensioni sufficienti e caratteristiche adeguate presso le proprie sedi istituzionali assolvendo agli oneri di gestione, funzionamento, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a tali sedi, al pagamento delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, linea telefonica dedicata, collegamento internet, ecc.) e delle pulizie e assumendone anche i relativi oneri finanziari;
 - c) mettere a disposizione del SSC, per il funzionamento della sede periferica del Servizio sociale professionale e/o sportello amministrativo (sede operativa) sita nel proprio Comune, beni mobili (compresi automezzi possibilmente ad uso esclusivo), arredi, attrezzature tecniche ed informatiche, materiale di consumo e cancelleria. I beni strumentali sono concessi in uso gratuito dai Comuni, rimangono di proprietà dei singoli Comuni e in caso di cessazione del servizio associato o di revoca di funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità dell'Ente proprietario. A carico dei rispettivi Comuni utilizzatori resta la gestione ordinaria e straordinaria di detti beni, per i quali vi dovranno provvedere in tempi compatibili con le esigenze di servizio, fatta salva la possibilità per l'Ente gestore di provvedervi, addebitando tale spesa al Comune interessato, nel contesto del bilancio del SSC.
- 2. In caso di ingiustificato ritardato trasferimento dei fondi di cui al comma 1, lettere a) l'Ente gestore ha la facoltà di applicare, al Comune associato, una penale pari al tasso di interesse passivo del proprio Tesoriere.
- 3. In caso di ingiustificato inadempimento ovvero ritardo pregiudizievole nell'assunzione degli impegni di cui al comma 1 lettera b), l'Ente gestore previo sollecito, ha la facoltà di provvedere direttamente e di richiedere l'addebito delle spese dirette ed indirette sostenute.
- 4. Ai Comuni inadempienti, relativamente agli obblighi di cui al presente articolo, ed in particolare riguardo al mancato trasferimento all'Ente gestore dei fondi necessari all'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali o aggiuntivi, oppure riguardo alla trasmissione di atti adottati che incidono sulla materia della gestione associata, o a comportamenti omissivi rispetto a comunicazioni fondamentali per il funzionamento del SSC, potranno essere imputati i relativi danni e richiesti eventuali risarcimenti.
- 5. I Comuni si impegnano a svolgere le funzioni di propria competenza correlate alla realizzazione delle attività in delega.

Articolo 10
(Responsabile del Servizio sociale dei Comuni)

1. L'Ente gestore, nel rispetto delle linee definite dall'Assemblea dei Sindaci, individua tra il personale a sua disposizione della pianta organica aggiuntiva, tra il personale dei Comuni associati nell'ambito territoriale ovvero tra il personale esterno, uno o più candidati alla funzione di Responsabile del SSC. I candidati devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 17 bis, comma 7, della LR 6/2006.
2. L'Ente gestore sottopone all'Assemblea la motivata individuazione del Responsabile e, d'intesa con la stessa, conferisce l'incarico di Posizione Organizzativa al Responsabile definendone anche la durata.
3. Al Responsabile del SSC competono la direzione, il coordinamento e il raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del SSC. Nell'ambito delle proprie funzioni il Responsabile assicura:
 - a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
 - b) il presidio professionale e il coordinamento delle attività, degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza, con particolare riguardo a minori e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità o non autosufficienti;
 - c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
 - d) il supporto informativo alle attività di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso;
 - e) tutti i compiti di cui all'art. 107 dal DLgs 267/2000.
4. Al Responsabile in particolare compete la pianificazione e la gestione del personale assegnato al SSC. Le articolazioni organizzative, come individuate nel modello organizzativo di cui all'allegato C), possono prevedere un referente, individuato dal Responsabile del SSC, o un coordinatore titolare di Posizione Organizzativa conferita secondo il regolamento vigente.
5. Il Responsabile assicura il supporto tecnico all'Assemblea attraverso l'ufficio di direzione, programmazione e controllo, di cui al successivo articolo.

Articolo 11
(Ufficio di direzione, programmazione e controllo)

1. L'Ufficio di direzione, programmazione e controllo, che ha sede presso l'Ente gestore, costituisce la struttura tecnica di supporto all'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale.
2. All'Ufficio di direzione, programmazione e controllo è preposto il Responsabile del SSC, che ne ha la direzione, ed è composto dai referenti e coordinatori delle articolazioni organizzative previste dall'articolo 17 bis della LR 6/2006. I referenti sono individuati dal responsabile, tra il personale interno alla pianta organica aggiuntiva (P.O.A.) o personale esterno, in modo tale da garantire le seguenti funzioni:
 - a) amministrativa e finanziaria - contabile;
 - b) professionale: sociale, educativa, assistenziale;
 - c) informativa e statistica;
 - d) ulteriori funzioni individuate dall'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 12
(Personale del Servizio sociale dei Comuni)

1. Per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 1 della presente Convenzione l'Ente gestore provvede tramite la Pianta Organica Aggiuntiva ed il ricorso ad affidamenti esterni,
2. Presso l'Ente gestore è costituita, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della LR 6/2006, la pianta organica aggiuntiva (P.O.A.). L'Ente gestore delibera secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Sindaci in merito alla composizione e funzione, della pianta organica aggiuntiva, nel rispetto degli standard e delle figure previste dalla normativa regionale e dagli atti di programmazione regionale, con particolare riferimento allo standard relativo alla presenza degli assistenti sociali dedicati alla presa in carico.
3. Il personale P.O.A dovrà essere assegnato allo svolgimento delle attività previste nell'allegato A), non potendo essere destinato, neanche in modo parziale, a funzioni e/o attività e/o servizi non delegati, fatto salvo quanto previsto all'art. 1 comma 4 della presente Convenzione e fatti salvi specifici accordi all'uopo regolamentati.
4. Al personale della P.O.A si applica quanto disposto dal Contratto collettivo regionale di lavoro - comparto unico Regione - Enti Locali FVG.

Articolo 13

(Fonti di finanziamento e riparto delle spese)

1. Le risorse finanziarie necessarie per la gestione associata del SSC sono composte dai trasferimenti comunitari, statali, regionali e comunali, da altri trasferimenti ottenuti a titolo di contributo da enti pubblici e privati, nonché dalle entrate relative alla compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi/interventi.
2. L'Ente gestore è destinatario diretto dei trasferimenti del Fondo sociale regionale (FSR) di cui all'articolo 39 della LR 6/2006, dei Fondi regionali destinati al finanziamento di specifiche misure ovvero, al finanziamento di leggi di settore, di Fondi statali e comunitari erogati per specifici interventi, delle compartecipazioni degli utenti ai costi dei servizi/interventi.
3. Il FSR è destinato prioritariamente alla copertura dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalle norme e dagli atti di programmazione regionali e locali.
4. Ogni comune associato compartecipa alle spese del SSC trasferendo all'Ente gestore risorse quantificate in base ai seguenti criteri: popolazione residente (75%) ed estensione territoriale (25%).
5. Le quote annuali a carico dei singoli comuni verranno corrisposte in tre tranches: 40% entro il mese di aprile, 40% entro il mese di ottobre, 20% a saldo, a seguito della presentazione del consuntivo. I Comuni beneficiari del contributo regionale per gli aumenti contrattuali della pianta organica aggiuntiva o altri contributi specifici destinati al SSC sono tenuti al trasferimento delle quote all'Ente gestore entro 90 giorni dal ricevimento degli stessi.
6. Alle spese relative all'erogazione di interventi e servizi del sistema integrato vanno aggiunte le spese sostenute dall'Ente gestore per l'erogazione di servizi generali/trasversali (es. ragioneria, personale, segreteria, ARCS, CUC, informatica, costi delle sedi centrali: concessione in uso, gas, energia elettrica, telefonia; assicurazione, costi automezzi, cancelleria, strumentazione informatica, ecc.) che potranno essere coperte con le entrate non vincolate a specifiche destinazioni di cui al comma 1.

Articolo 14

(Informazione ai Consigli Comunali)

1. I componenti dell'Assemblea dei Sindaci garantiscono il raccordo con i Comuni informando altresì i Consigli Comunali sull'andamento della gestione associata.

2. Il SSC redige una Relazione sull'andamento della gestione della funzione con riferimento all'anno precedente. La relazione contiene dati quantitativi, qualitativi e amministrativo/contabili e viene trasmessa ai Comuni e pubblicata sui siti Internet istituzionali. È illustrata su richiesta nelle sedute dei Consigli Comunali.
3. Ogni Comune ha diritto di sottoporre all'Ente gestore del SSC proposte e problematiche attinenti l'attività della gestione associata.

Articolo 15 (*Recesso*)

1. I Comuni associati possono recedere dalla presente Convenzione, limitatamente alle attività, interventi e servizi la cui gestione in forma associata non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della LR 6/2006, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci e all'Ente gestore. Tale avviso dovrà essere trasmesso almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e non dà diritto alla quota di fondo sociale regionale.
2. In caso di conseguente revoca della delega in tali attività il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, dedicato a tali materie è trasferito agli enti deleganti d'intesa tra gli enti interessati e previa integrazione, ove necessaria, delle dotazioni organiche.
3. In caso di recesso anticipato di uno dei Comuni associati relativamente alla gestione associata di materie facoltative e qualora l'Ente gestore, per l'esercizio di tali attività, abbia stipulato rapporti contrattuali con soggetti terzi, la quota specifica di trasferimento annuale all'Ente gestore prevista per il Comune che recede verrà mantenuta per tutto il periodo obbligato nei confronti dei soggetti terzi in forza dei rapporti contrattuali stipulati. Oltre a ciò al Comune che recede verranno addebitati gli eventuali maggiori oneri ricadenti sulla gestione oggetto di revoca.

Articolo 16 (*Disposizioni in materia di protezione dei dati personali e particolari*)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali alle quali si applica l'articolo 6 del Regolamento UE n. 679/2016, avente ad oggetto il principio della liceità del trattamento dei dati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
2. Il trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali inerenti l'applicazione della presente convenzione avviene in base ai principi di cui all'articolo 5 del Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati particolari avviene ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché degli artt. 2-sexies, 2 septies e 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ciascun Comune aderente alla presente convenzione è titolare dei dati personali e particolari (ex sensibili e giudiziari) necessari per l'esecuzione delle attività svolte in convenzione e delegate all'Ente gestore ai sensi dell'articolo 4. Ciascun titolare è tenuto alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 e ad adottare le misure minime di sicurezza per garantire la protezione dei dati personali e particolari.
4. L'Ente gestore tratta i dati personali e particolari per conto dei titolari in qualità di responsabile del trattamento (articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016).
5. Ai fini previsti dal comma 4, ciascun Comune incarica l'Ente gestore quale Responsabile del trattamento con apposito atto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016.

6. I Comuni si impegnano a consentire al personale del Servizio Sociale dei Comuni incaricato dall'Ente gestore l'accesso ai dati anagrafici e di stato civile.
7. I dati oggetto di trattamento saranno raccolti presso l'Ufficio di Direzione e Programmazione dell'Ente gestore per le finalità della presente convenzione.
8. Ciascun Comune e l'Ente gestore si impegnano per quanto di competenza a trattare i dati personali e particolari in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. I dati particolari dovranno essere trattati in base a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/2016 e dagli artt. 2-septies e 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 17
(Sicurezza sul lavoro)

1. Agli adempimenti connessi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro provvede l'Ente gestore, fermo restando la titolarità della responsabilità dei Comuni deleganti per quanto riguarda l'adeguamento dei locali comunali previsti dall'art.9, attrezzature e risorse messe a disposizione del personale pianta organica aggiuntiva per i servizi delegati.

Articolo 18
(Controversie)

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione viene rimessa alla determinazione dell'Assemblea dei Sindaci che decide a maggioranza assoluta dei membri. Qualora le controversie non si siano potute dirimere, sarà adito all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 19
(Durata)

1. La presente Convenzione avrà durata dal 01/01/2020 fino al 31/12/2024, fatta salva la possibilità di procedere a proroga o di recedere anticipatamente dalla stessa con un preavviso non inferiore a 12 mesi in caso di scelte gestionali diverse operate da entrambe le parti. Il recesso avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 20
(Subentro)

1. Stanti le modifiche previste dalla riforma sanitaria valesvoli dal 1 gennaio 2020 si prevede che la presente Convenzione abbia valore anche nella transizione dall'Azienda per l'Assistenza sanitaria n.3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» all'Azienda sanitaria universitaria «Friuli Centrale».

Articolo 21
(Norme transitorie e finali)

1. Le funzioni di cui allegato A) sono svolte in forma associata dal 1 gennaio 2020. L'esercizio coordinato delle attività anche amministrative e finanziarie relative alle stesse, avverrà nei termini e con le modalità declinate nel cronoprogramma di cui all'allegato E).

Articolo 22

(Spese di registrazione)

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al DPR n. 131/1986.

Articolo 23
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra l'Assemblea dei Sindaci e l'Ente gestore, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.